

**Oggetto: informativa per la prevenzione del contagio SARS-CoV-2 sul lavoro- Lavoratori con vaccinazione omessa o differita.**

L'art. 4-ter, decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, ha esteso l'obbligo vaccinale per COVID 19 al personale scolastico; si precisa che tale obbligo si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi.

L'art. 4, comma 2 del citato decreto-legge n. 44/2021 prevede che:

“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2, non sussiste l'obbligo [...] e la vaccinazione può essere omessa o differita”; in tale senso la certificazione di esonero o differimento deve risultare **conforme alle circolari del Ministero della salute in tema di esenzione da vaccinazione anti SARS-CoV-2.**

Il successivo comma 2 prevede che:

“per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Come precisato dal Ministero dell'Istruzione nella nota del 17 dicembre tali previsioni **non introducono l'obbligo tout court**, quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.

La medesima nota aggiunge che “In buona sostanza, acquisite le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito.

In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza. Potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi aggiuntive all'utilizzo di mascherine, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione”.

In relazione a quanto premesso, al fine di adottare le misure di tutela più corrette, si invitano i lavoratori con vaccinazione omessa o differita a segnalare al Medico Competente tramite mail al seguente indirizzo [info@quidoperina.it](mailto:info@quidoperina.it) la presenza o assenza di condizioni di salute potenzialmente responsabili di ipersuscettibilità al contagio da CoVid-19 o di gravi complicanze in caso di contagio o di malattie croniche o degenerative, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili condizioni di cui sopra:

- Immunodepressione (primaria o secondaria)
- Diabete (tipo 1 o 2)
- Cardiopatia cronica
- Pneumopatia cronica
- Ipertensione arteriosa di grado 2 o 3
- Obesità (indice di massa corporea superiore a 35)
- Insufficienza renale
- Insufficienza epatica
- Neoplasia attiva negli ultimi 5 anni

La segnalazione dovrà essere corredata dalla documentazione sanitaria relativa utile a comprovare la condizione di particolare fragilità. Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

Data: